

Palermo, li 30/05/2016

**A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE**

**A TUTTI I CONSULENTI**

**CIRCOLARE N. 01**

**OGGETTO: Trasmissione accordi su APE**

Vi comunichiamo che le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali nazionali dell'edilizia hanno sottoscritto un accordo riguardante la gestione dell'Anzianità Professionale Edile – APE.

Il testo dell'accordo sull'APE, in attuazione delle previsioni contenute nel verbale di intenti sottoscritto dalle Parti il 15 settembre 2015, interviene modificando le disposizioni contrattuali degli articoli 31 e 42 e del relativo allegato F in materia di Anzianità Professionale Edile del CCNL edilizia artigiani.

Nell'allegato F del CCNL è stato inserito un contributo minimo di 35 euro per le imprese che nella denuncia mensile dichiarino per ogni lavoratore un numero di ore utili ai fini APE inferiori a 100 ore e non giustificate.

Il contributo minimo APE entra in vigore con la denuncia mensile di 05/2016.

Con le Comunicazioni numero 591 e 592 la CNCE, Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, ha precisato il meccanismo di calcolo e di funzionamento del Contributo minimo mensile per la gestione APE che sarà attivo a partire dal periodo paghe di maggio 2016. Pertanto, con la presente, Vi invitiamo ad organizzare ed a modificare i programmi paghe, in risposta a questo dettame contrattuale (gli accordi sono stati siglati in data 06 aprile 2016). Le maggiori software house nazionali dovrebbero essere già state avvertite, dalla CNCE, riguardo a questi nuovi aspetti di gestione dei cedolini paghe. Anche il nostro sistema di caricamento denunce on-line SOLDO sarà modificato per dare spazio a questo dato separato, ed è per tale motivo che da giorno 01 giugno c.a. al 06 giugno c.a. sarà bloccato l'inserimento delle denunce del mese di 05/2016.

Non sono state al momento chiarite, ne si sa se mai lo saranno, due questioni:

1. se il limite va applicato anche ai Dipendenti operai a Part Time (che difficilmente riusciranno a raggiungere le 2100 ore utili ai fini Ape nel biennio)
2. se il limite va applicato anche ai Dipendenti assunti con Contratto di Apprendistato (che hanno paghe orarie e, conseguentemente, imponibili più bassi rispetto agli Operai).

Rimaniamo in attesa della risposta ai sopra citati quesiti e, nel caso, Vi aggiorneremo.

Con riserva di fornire ulteriori comunicazioni in merito, vi inviamo i migliori saluti.

Allegati: Circolare 591 e 592 della CNCE.

Prot. n° 7212/p/ep

Roma, 8 aprile 2016

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

**Loro sedi**

**Comunicazione n. 591**

**Oggetto: trasmissione accordi fondo nazionale APE**

Si trasmette in allegato copia degli accordi pervenuti in data odierna, sottoscritti da tutte le Associazioni datoriali e sindacali della categoria, in merito alla gestione del fondo nazionale APE.


Si fa riserva di inviare nei prossimi giorni le necessarie indicazioni operative.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente  
Franco Turri



Il Presidente  
Carlo Trestini



Allegati: 2

Addì, 6 aprile 2016, in Roma

Tra

ANCE, ACI PRODUZIONE E LAVORO,

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,

ANIEM Confimi, ANIER Confimi, CONFAPI ANIEM

e

FENEAL UIL, FILCA CISL E FILLEA CGIL

considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell'Ape e sulla costituzione del Fondo nazionale anzianità professionale edile;

visto l'accordo nazionale sul Fondo unico di cui sopra sottoscritto il 15 settembre 2015;

### **SI CONVIENE**

1. di costituire una Commissione paritetica, composta da due rappresentanti delle Associazioni datoriali e da due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il compito, unitamente alla Presidenza della CNCE, di redigere un regolamento operativo per l'attività del fondo nazionale per l'APE e per la gestione finanziaria delle risorse disponibili da sottoporre all'approvazione delle Organizzazioni sottoscritte;
2. di definire, a decorrere dal mese di aprile, il contributo minimo mensile, per ciascun lavoratore riportato in denuncia, nella misura di 35 euro;
3. di stabilire, altresì, che dal mese di marzo 2016 la contribuzione al fondo APE presso CNCE sia trimestrale, secondo le scadenze indicate nell'allegata tabella;

4. che la contribuzione al Fondo nazionale Ape nelle Casse Edili di Ravenna e di Reggio Emilia, in considerazione della pluralità di contratti collettivi applicati all'interno di tali Enti, decorre dal 1° ottobre 2015, a condizione di una verifica congiunta con le parti sociali nazionali sulla sostenibilità finanziaria dell'istituto. Per l'Ente paritetico unitario di Reggio Emilia, costituito in seguito alla fusione della Cassa Edile del settore industria e della CEMA la contribuzione unificata al Fondo nazionale, dal 1° ottobre 2015 è stabilita nella misura del 3,8%.


Letto, confermato e sottoscritto

All.: n. 1

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI



ACI - PRODUZIONE E LAVORO



ANAEP A CONFARTIGIANATO



CNA COSTRUZIONI



FIAE CASARTIGIANI




CLAAI



ANIEM CONFIMI



ANIER CONFIMI



CONFAPI ANIEM



FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL



Addì, 6 aprile 2016, in Roma

Tra

ANCE, ACI PRODUZIONE E LAVORO,  
ANAEP A CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,  
ANIEM Confimi, ANIER Confimi, CONFAPI ANIEM

e

FENEAL UIL, FILCA CISL E FILLEA CGIL

**convengono che**

- solamente per l'anno in corso la scadenza del marzo 2016 prevista dal punto 3 dell'accordo sulla regolamentazione nazionale dell'Ape sottoscritto in data 6 aprile 2016 è prorogata al 30 aprile 2016;
- il versamento del contributo minimo (nella misura di 35 euro) di cui al punto 2 del suddetto accordo del 6 aprile 2016 entra in vigore dal mese di maggio 2016 anziché dal previsto mese di aprile.

Letto, confermato e sottoscritto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI

ACI - PRODUZIONE E LAVORO

ANAEP A CONFARTIGIANATO

CNA COSTRUZIONI

FIAE CASARTIGIANI

CLAAI

ANIEM CONFIMI

ANIER CONFIMI

CONFAPI ANIEM

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL

Prot. n° 7245/p/ep

Roma, 13 aprile 2016

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

**Loro sedi**

**Comunicazione n. 592**

**Oggetto: applicazione accordi 8/4/2016**

In relazione agli accordi trasmessi con la Comunicazione n. 591 dell'8 aprile u.s., la scrivente, sentite le Associazioni nazionali firmatarie, precisa quanto segue.

Il contributo minimo mensile per la gestione APE, di 35 euro per lavoratore, non è un contributo aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse Edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione APE prevista dai precedenti accordi contrattuali in materia.

In altri termini, qualora il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione; qualora invece dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, la Cassa Edile dovrà richiedere all'impresa il versamento di detto contributo.

La norma in esame non si applicherà, inoltre, nei seguenti casi:

- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).

La richiamata innovazione, infine, entrerà in vigore con la denuncia relativa al prossimo mese di maggio, consentendo alle Casse Edili di apportare le necessarie modifiche ai propri sistemi informatici.

A tale proposito si rileva la necessità che le procedure per la trasmissione telematica delle denunce prevedano il calcolo del riepilogo del contributo al fondo nazionale APE sommando gli importi dovuti dall'impresa per ciascun operaio presente in denuncia, calcolati applicando i criteri precedentemente esposti.

In ogni caso la scrivente è a disposizione per esaminare eventuali problematiche applicative relative alla questione in esame.

In merito alla contribuzione trimestrale al Fondo, che decorrerà dal prossimo mese di aprile, per il periodo ottobre – dicembre 2015, si ricorda la necessità di inviare agli uffici della CNCE l'allegata scheda al fine di permettere la corretta attribuzione di ogni versamento al relativo periodo di competenza e alla Cassa Edile interessata.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente  
Franco Turri



Il Presidente  
Carlo Trestini



Allegato: 1